

**Corte di Cassazione Sezione IV penale, Sentenza 21 maggio 2003, n. 22345**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

FATTORI PAOLO - PRESIDENTE

OLIVIERI RENATO - CONSIGLIERE

MARZANO FRANCESCO - CONSIGLIERE

BRUSCO CARLO GIUSEPPE - CONSIGLIERE

PETITTI STEFANO - CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) Ma. Ri. N. IL (...)

2) Co. Gh. N. IL (...)

3) Iv. Gh. N. IL (...)

avverso SENTENZA del 09.04.2002

CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PETITTI STEFANO

Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Oscar Cetrangolo

che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udito il difensore Avv. Lu. De An.

**FATTO**

Con sentenza in data 9 aprile 2002, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, aveva dichiarato Ma. Ri., Co. Gh. e Iv. Gh. colpevoli del reato loro ascritto -e cioè del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, c. p., perché, in qualità di amministratori e legali responsabili della ditta Gi. Gh. Ta. s.n.c., degli eredi Gi. Gh.; per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e in particolare nella inosservanza delle norme prevenzionali che impongono (art. 115 d.P.R. n. 547 del 1955) di munire le presse, le trince e le macchine simili di ripari o di dispositivi atti ad evitare che le mani o le altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori, consentendo che il lavoratore Lu. Gh. operasse su una macchina non conforme a tali prescrizioni (in particolare su una pressa di montaggio azionata a pedale priva di idonei ripari per lei), non impedivano che la mano destra della stessa, mentre cercava di sistemare nella corretta posizione uno dei tre pezzi che il punzone della macchina avrebbe dovuto assemblare, venisse colpita dal punzone stesso, attivato inavvertitamente azionando il pedale e le cagionavano così lesioni (amputazione della falange ungueale secondo dito mano destra) guarite in oltre quaranta giorni con postumi permanenti a carico dell'organo della prensione- e li aveva condannati, con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di mesi uno di reclusione ciascuno, pena sospesa.

Avverso tale sentenza, Ma. Ri., Co. Gh. e Iv. Gh., a mezzo di difensore, ricorrono per cassazione, deducendo il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c. p.

In primo luogo, la difesa dei ricorrenti censura la sentenza impugnata sotto il profilo, già dedotto nei motivi di appello, della disparità di trattamento rispetto alla coimputata Ni. Gh., che il medesimo giudice di primo grado aveva condannato alla sola pena della multa, per di più neanche quale effetto di conversione. La sentenza di appello ha confermato, osserva la difesa, la sentenza impugnata in punto di pena, affermando che "l'applicazione della sola pena pecuniaria o la conversione ex art. 53 l. n. 689/91 non pare giustificabile alla luce della gravità delle lesioni cui conseguirono ...". In proposito, in ricorso si rileva che la stessa espressione usata dai giudici di appello "non pare giustificabile", sarebbe chiaro indice di incertezza e di illogicità.

Sotto altro profilo viene censurata la motivazione della sentenza impugnata, in quanto i giudici di appello, nel confermare la responsabilità degli imputati, avrebbero utilizzato soltanto la citazione di precedenti giurisprudenziali, peraltro non pertinenti rispetto al caso di specie, essendosi dimostrato che l'azienda ove si era verificato l'infortunio, pur essendo una società di persone, aveva attuato una netta separazione di compiti tra i titolari, come era stato accertato attraverso le deposizioni degli ufficiali di P.G. Ciascuno dei tre reparti in cui era articolata l'azienda, infatti, era nettamente separato e affidato ad uno dei tre fratelli. Del resto, osserva la difesa, mentre in una società di capitali è ammessa la delega ai preposti, purché munita di particolari requisiti, nelle società di persone, mancando un consiglio di amministrazione, la responsabilità può essere sì attribuita a tutti i soci, quando si tratti di situazioni di particolare importanza e che comportino l'impegno della società, ma, quando si tratti della gestione di un reparto e di un piccolo macchinario di dimensioni limitatissime, la responsabilità dovrebbe essere riconosciuta esclusivamente in capo a chi è espressamente preposto a quel reparto, senza che a tal fine sia necessaria una apposita delega di poteri, giacché questi rientrano nella qualità di socio, amministratore e gestore del reparto stesso. La sentenza impugnata sarebbe quindi evidentemente illogica e contraddittoria, ed affetta dal vizio di travisamento del fatto, per avere considerato una situazione in fatto completamente diversa rispetto a quella risultante dagli atti di causa.

I ricorrenti hanno altresì depositato memoria illustrando ulteriormente i motivi proposti.

## **DIRITTO**

I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto rigettati.

Occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere affermato la loro responsabilità penale in ordine al reato ascritto, pur se l'azienda presso la quale si era verificato l'infortunio sul lavoro era articolata in diversi reparti, a ciascuno dei quali era preposto un responsabile, destinatario delle prescrizioni antinfortunistiche inerenti alle apparecchiature utilizzate nel singolo reparto.

La censura non è fondata. La società titolare dello stabilimento ove si è verificato l'infortunio sul lavoro è una società in nome collettivo, e quindi una società di persone. In tema di responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche, infatti, l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio (Cass., 5 settembre 1997, n. 8195; in senso analogo, v. Cass., 26 luglio 2002, n. 28745).

Nella specie, la sussistenza di una delega dei compiti in materia di sicurezza è stata meramente enunciata e riferita alla suddivisione dell'azienda -nella quale, secondo quanto accertato dal giudice del merito erano occupati all'epoca dell'infortunio circa 17-18 dipendenti- in tre distinti reparti, costituenti entità autonome, delle quali quindi solo il socio preposto doveva ritenersi responsabile. E ciò non può in alcun modo ritenersi sufficiente, giacché costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega; secondo quanto la legge prescrive" (Cass.; Sez. IV, 25 agosto 2000, n. 9343; nello stesso senso, Cass., Sez. IV, 12 dicembre 1995, n. 12297; Cass., Sez. IV, 20 settembre 1994, n. 9994; Cass., Sez. IV, 23 febbraio 1993, n. 1760; in particolare, sulla necessità che sia rigorosamente provata l'esistenza di una delega espressamente e formalmente conferita, con pienezza di poteri e autonomia decisionale, v. Cass., Sez. IV, 23 marzo 1998 n. 3602, nonché Cass., Sez. IV, 20 settembre 1994, n. 9994. cit.).

Il riferimento alla necessità che il soggetto preposto alla sicurezza sia dotato dei necessari poteri decisionali e di intervento, e quindi di spesa per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, vale ad escludere che possa essere differenziata la posizione della socia Ma. Ri., perché la sua qualità di socia finanziatrice non fa venir comunque meno la sua qualità di socia e quindi di responsabile, al pari degli altri soci, in assenza di delega espressa delle incombenze relative alla sicurezza a soggetto idoneo e qualificato.

Il motivo di ricorso in esame è quindi infondato.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono del trattamento sanzionatorio, sotto diversi profili: da un lato, viene censurata la determinazione della pena loro irrogata perché diversa e più severa di quella inflitta dal medesimo giudice di primo grado alla socia Ni. Gh. all'esito di giudizio abbreviato; da un altro viene censurata la scelta dei giudici di merito di applicare, nella alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria, la pena detentiva; da un altro ancora, viene censurata la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, nonostante che questa fosse stata richiesta con l'atto di appello.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento sotto alcuno dei profili prospettati. In proposito, è sufficiente rilevare, quanto al primo, che nessuna utile comparazione può essere effettuata tra imputati giudicati per il medesimo fatto con riti diversi; quanto al secondo, che rientra nella discrezionalità del giudice del merito determinare la pena in concreto, e, ove questa sia stabilita dal legislatore in modo alternativo tra pena detentiva e pena pecuniaria, individuare la specie della pena adeguata alla fattispecie; il relativo giudizio si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità quando, come nella specie, il giudice abbia fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 c. p., valorizzando, in particolare, quello della gravità del fatto.

Quanto all'ultimo profilo, deve rilevarsi che l' art. 53 della legge n. 689 del 1981 attribuisce al giudice la facoltà di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria, nel caso in cui la pena detentiva debba essere inflitta nel limite di un mese.

Ebbene, la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha positivamente escluso di poter disporre la sostituzione della pena in considerazione della gravità delle conseguenze derivate al lavoratore infortunato a causa della violazione delle norme antinfortunistiche da parte degli imputati. Contrariamente a

quanto ritenuto dai ricorrenti, dunque, i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni per le quali hanno escluso di poter applicare una pena sostitutiva, non potendosi attribuire alla espressione "non pare giustificabile" il significato di incertezza preteso dai ricorrenti, trattandosi di espressione che inequivocamente indica la formulazione di un giudizio negativo in ordine alla relativa richiesta. Anche in questo caso, si deve rilevare che si tratta di apprezzamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità perché logicamente, ancorché succintamente, motivato dai giudici del merito.

In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido tra loro le spese processuali.